

COMUNE DI MALVAGNA


Città metropolitana di DI MESSINA

Delibera n° 24 reg.

del 11/3/12

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Assegnazione somme al responsabile dell'area amministrativa.

 L'anno 2017 il giorno 11 del mese di Marzo alle ore 14:00 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con l'intervento dei signori:

N°	Componenti		presente	assente
1.	Cunsolo Giuseppe	Sindaco Presidente	X	
2.	Caggegi Gabriella	Assessore	X	
3.	Mobilia Filippo	Assessore		X
4.	Russotti Giuseppe Pasquale	Assessore	X	
5.	Orlando Luca Giuseppe	Assessore		X

Presenti n. 3 assenti n. 2

Presiede il Sindaco Giuseppe Cunsolo

Assenti gli Assessori: Mobilia Filippo Luca Giuseppe Orlando

Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Sindaco relazione e formula la presente proposta, per i seguenti motivi ed argomentazioni :

- Considerato che le vigenti normative e da ultimo il D.L.vo 267/00 così come recepito in Sicilia con L.R. 30/2000 sanciscono la separazione tra indirizzo politico e attività gestionale, affidando l'attuazione di quest'ultime alla responsabilità dei funzionari Capi Settore;
- Ritenuto pertanto di procedere, in assenza del PEG in quanto non dovuto per la tipologia di questo Ente, all'assegnazione di somme ai responsabili di servizio per l'attuazione di alcuni indirizzi impartiti da questa amministrazione e soprattutto per la soluzione di alcuni problemi inerenti la gestione dei servizi di competenza anche per l'eliminazione di alcuni gravi inconvenienti;
- Che con atti emessi da Riscossione Sicilia S.p.A. registrati al protocollo del comune ai nn. 2724 e 2726 dell'8/2/2017, viene richiesto il pagamento di somme dovute per registrazione atti giudiziari alla Corte di appello di Messina per un ammontare complessivo di €. 632.30
- Che per tale occasione si intende assegnare al responsabile dell'area amministrativa le somme necessarie
- Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- Vista la L.R. 30/2000;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;


PROPONE

Alla Giunta municipale ai sensi della legge n. 142/90 recepita con legge regionale n. 48/91 di :

1. di impegnare ed assegnare al Responsabile dell'area Amministrativa e Servizi Sociali, la somma complessiva di €. 632.30.00~~00~~ imputando la spesa all' intervento 101020313/1

IL PROPONENTE

Sindaco
Cunsolo Giuseppe





COMUNE DI MALVAGNA
(città metropolitana di Messina)

Somme Da Assegnare Al Responsabile Dell'Area Amministrativa ,Cunsolo Rag.Antonino.

101020313/1	SPESE PER LITI ARBITR.ECC...	€ 632,30
	TOTALE	€ 632,30

COMUNE DI MALVAGNA
PROV. DI MESSINA

PROPOSTA N. DEL

PARERI E DISPONIBILITA' FINANZIARIA

OGGETTO : Assegnazione somme al responsabile dell'area amministrativa.

TITOLO FUNZIONE SERVIZIO INTERVENTO CAPITOLO VOCE ECONOMICA

GESTIONE: COMPETENZA RESIDUI

DENOMINAZIONE:

Somma Stanziata	Euro
Somma Prec.imp.	Euro
Somma disponibile	Euro
Somma impegnata	
con la pres.proposta	Euro
Somma disponibile	Euro

DATA Il responsabile del servizio finanziario

Ai sensi dell'art.53 della legge 6 giugno 1990,n.142,(come recepito con l'art.1,comma 1,lettera i) della legge regionale 11 dicembre 1991,n.48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

DATA 10.02.2017



[Handwritten signature]

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

SFAVOREVOLE

DATA 01.03.2017

[Handwritten signature]

I suddetti pareri fanno parte integrante e sostanziale delle delibera di n. del

174.
Raf
Suda

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2016 00205731 31 001

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Messina Via Ugo Bassi 126 isolato 137 98123 MESSINA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29529520160020573131001

DESTINATARIO
Spett. COMUNE DI MALVAGNA
PIAZZA CASTELLO 1
98030 MALVAGNAME
Cod. Fisc. 87000230836
IN QUALTA' DI COOBBIGATO
Lotto di stampa n. 02510 del 04/08/2016

AAGG
CAI
rect.
AR 812112

COMUNE DI MALVAGNA (ME)
C.N. 2726 data di arrivo 19-12-2016
il portenza
Compostata

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE	SOMME DOVUTE
Agenzia delle Entrate	323,21
	diritti di notifica 5,88
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*	euro 329,09

*Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

<p>Dove e come pagare</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle Poste; - in Banca; - agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione"); - con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento"). <p>Dilazione di pagamento E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.</p>	<p>In caso di ritardo nel pagamento All'importo dovuto si aggiungeranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interessi di mora; - ulteriori oneri di riscossione; - eventuali spese esecutive per il recupero forzato. <p>In caso di mancato pagamento L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può</p>	<p>procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili); - iscrizione di ipoteca sugli immobili; - esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi). 	<p>Riesame e/o ricorso Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.</p>
---	---	---	--

AR
19/12/16

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **329,09** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro 323,21 + 5,88 (*) = **329,09**
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro 332,60 + 5,88 (*) = **338,48**

cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

In caso di pagamento dall'estero, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Eventuali pagamenti parziali, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Maggiori informazioni (modulistica, elenco dei tributi non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.riscossionesicilia.it.

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione (articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010). Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "compensazioni" sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'*home banking* del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Se le somme indicate in questa cartella si ritengono non dovute, si può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica e nei casi indicati dalla legge (articolo 1, comma 538, Legge n. 228/2012), di far verificare all'ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia trasmette all'ente l'istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dell'ente creditore entro il termine di 220 giorni comporta l'annullamento del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale, amministrativa o sentenza definitiva. La richiesta può essere trasmessa consegnandola ai nostri sportelli o inviando una e-mail agli indirizzi che trova sul modello scaricabile dal nostro sito. Si evidenzia che la dichiarazione può essere presentata una sola volta per la medesima pretesa creditoria. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore a cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall'Agente della riscossione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999. I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

segue

- Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;
- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento

segue

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettui il pagamento entro SESSANTAgiorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscriverle a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivopagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivopagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

CONTI CORRENTI POSTALI RISPONDI DI VERBANICO

Banca Postal

CONTI CORRENTI POSTALI RISPONDI DI ACCADIA

Banca Postal



sul C/C n. 12488987 di Euro 329,09

Intestatario:

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. ME - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da COMUNE DI MALVAGNA

Residente in 98030 MALVAGNAME

Cod. Fiscale 87000230836

N. Documento 29520160020573131 /001

Cod. Rac. 81030650993792288

IMPORTO TOTALE

BOLO DELL'UFF. POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	81030650993792288



sul C/C n. 12488987

TD 247

INTERSTATO:

RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. ME - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

081030650993792288

di Euro 329,09



29581030650993792288

BOLO DELL'UFF. POSTALE

codice RAV

RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030650993792288
Eseguito da: COMUNE DI MALVAGNA	
Residente in 98030 MALVAGNAME	
Cod. Fiscale: 87000230836	
N. Documento: 29520160020573131 /001	

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

M

<081030650993792288>

00000329+09>

12488987<

247>

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

174P.

Raff
Sudag

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 295 2016 00203446 71 002

Emessa da Riscossione Sicilia SpA Agente della riscossione - prov. di Messina Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 MESSINA

su incarico di:
Agenzia delle Entrate

29529520160020344671002

DESTINATARIO

Spett. COMUNE DI MALVAGNA

PIAZZA CASTELLO 1

98030 MALVAGNAME

Cod. Fisc. 87000230836
IN QUALITA' DI COOBBUGATO

Lotto di stampa n. 02510 del 04/08/2016

AGG
Citt.
sect.
812/11

COMUNE DI MALVAGNA (Me)

Prot. N° 2724 data di arrivo 18-12-2016

Data di partenza

Il Consegnato a

A seguito delle verifiche effettuate dall'ente/i sopra indicato/i, è risultato a Suo carico un debito a vario titolo e pertanto siamo stati incaricati della riscossione. Per tale motivo eventuali chiarimenti relativi alle somme addebitate in cartella devono essere rivolti direttamente a tale/i ente/i poiché l'Agente della riscossione fornisce solo le informazioni relative alla situazione dei pagamenti.

ENTE CREDITORE

SOMME DOVUTE

Agenzia delle Entrate

297,33

diritti di notifica 5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica*

euro 303,21

*Comprensivo degli oneri di riscossione (per dettaglio e scadenze vedere pagine seguenti)

Dove e come pagare

- alle Poste;
- in Banca;
- agli sportelli dell'Agente della riscossione (vedere elenco nella sezione "Comunicazioni dell'Agente della riscossione");
- con altre modalità (vedere nella sezione "Istruzioni di pagamento").

Dilazione di pagamento

E' possibile richiedere il pagamento dilazionato secondo le modalità dettagliate nell'apposita sezione.

In caso di ritardo nel pagamento

All'importo dovuto si aggiungeranno:
- interessi di mora;
- ulteriori oneri di riscossione;
- eventuali spese esecutive per il recupero forzato.

In caso di mancato pagamento

L'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli Contribuenti e può

procedere, secondo le disposizioni di legge, mediante:

- fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili);
- iscrizione di ipoteca sugli immobili;
- esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (ad esempio stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

Riesame e/o ricorso

Il contribuente può presentare richiesta di riesame presso l'Ente che ha emesso il ruolo e/o ricorso al Giudice competente. Per le controversie in Commissione tributaria di valore non superiore a 20 mila euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo.

AGG 19/12/16

ISTRUZIONI DI PAGAMENTO

QUANDO PAGARE

L'importo totale della cartella di euro **303,21** dovrà essere così pagato:

RATA UNICA, di euro 297,33 + 5,88 (*) = **303,21**
entro **60 giorni** dalla data di notifica della cartella.

In caso di **pagamento in ritardo**, oltre il 60° giorno dalla data di notifica nelle ipotesi di prima od unica rata o, nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, oltre la scadenza di ogni rata successiva, gli importi dovuti saranno i seguenti:

RATA UNICA, di euro 306,00 + 5,88 (*) = **311,88**
cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo.

Gli interessi di mora vanno calcolati sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni e gli interessi, dalla data di notifica della cartella, nella ipotesi di prima od unica rata, o dalla scadenza di ciascuna rata successiva alla prima, nelle ipotesi di ruolo emesso in più rate.

(*) diritti di notifica

N.B. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

DOVE E COME PAGARE

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino RAV allegato:

- on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
- alle poste e in banca;
- tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) o di Poste italiane (se correntista);
- agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
- presso i nostri sportelli (vedere elenco nella sezione «Comunicazioni dell'Agente della riscossione»).

Per maggiori informazioni sui canali e le modalità di pagamento è possibile consultare il sito www.riscossionesicilia.it.

In caso di pagamento dall'estero, è possibile effettuare il versamento:

- utilizzando il bollettino RAV:
 - on line sul sito www.riscossionesicilia.it con carta di credito (VISA e MASTERCARD) emessa in Italia;
 - tramite l'home banking del proprio istituto di credito (se la filiale è presente sul territorio italiano) oppure di Poste italiane (se correntista);
- con bonifico su conto corrente bancario intestato all'Agente della riscossione, precisando il numero della cartella di pagamento e il proprio codice fiscale.

L'elenco dei codici iban è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Eventuali pagamenti parziali, che non sospendono l'attività esecutiva dell'Agente della riscossione, possono essere effettuati, in alternativa allo sportello (vedi elenco nella successiva sezione), anche presso gli uffici postali, con il bollettino modello F35, compilato in ogni sua parte.

L'elenco dei numeri di conto corrente postale è disponibile sul sito www.riscossionesicilia.it.

Maggiori informazioni (modulistica, elenco dei tributi non rateizzabili e degli Enti che gestiscono in proprio la rateizzazione) sono disponibili nella sezione dedicata del sito internet www.riscossionesicilia.it.

Compensazioni

Il pagamento di debiti riferiti a imposte erariali di ammontare superiore a 1.500 euro può essere effettuato anche tramite compensazione (articolo 31, comma 1, del Decreto Legge n. 78/2010). Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione "compensazioni" sul sito internet www.riscossionesicilia.it.

ULTERIORI MODALITA' DI PAGAMENTO

Oltre alle Poste o in Banca, i bollettini RAV possono essere utilizzati per il pagamento anche:

- tramite l'*home banking* del proprio istituto di credito / BancoPosta;
- tramite il sito internet www.riscossionesicilia.it, sezione "epay@web", effettuando il pagamento con carta di credito VISA, MASTERCARD;

Per maggiori informazioni sulle modalità e sui canali di pagamento è possibile consultare il sito internet www.riscossionesicilia.it.

SOSPENSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Se le somme indicate in questa cartella si ritengono non dovute, si può chiedere a Riscossione Sicilia, entro 60 giorni dalla notifica e nei casi indicati dalla legge (articolo 1, comma 538, Legge n. 228/2012), di far verificare all'ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. Riscossione Sicilia trasmette all'ente l'istanza e, in attesa della risposta, sospende le procedure di riscossione. La mancata risposta dell'ente creditore entro il termine di 220 giorni comporta l'annullamento del debito salvo nei casi di sospensione giudiziale, amministrativa o sentenza definitiva. La richiesta può essere trasmessa consegnandola ai nostri sportelli o inviando una e-mail agli indirizzi che trova sul modello scaricabile dal nostro sito. Si evidenzia che la dichiarazione può essere presentata una sola volta per la medesima pretesa creditoria. Pertanto, in caso di dichiarazione già presentata, la invitiamo a prendere contatti direttamente con l'ente creditore a cui potrà sottoporre eventuali ulteriori elementi utili alla definizione della Sua posizione.

RECLAMO/MEDIAZIONE

L'istituto del reclamo/mediazione (disciplinato dall'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992) si applica anche per le controversie in Commissione tributaria instaurate per far valere vizi propri degli atti emessi dall'Agente della riscossione.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003)

Riscossione Sicilia SpA, Titolare del trattamento dei dati personali ai fini della riscossione, utilizza i dati che La riguardano per le finalità istituzionali previste dalla legge.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 196/2003, nonché degli obblighi imposti dall'art. 4 del Codice Deontologico dei Concessionari e degli Ufficiali di riscossione (Dm 16/11/2000) e dall'art. 35 del D.Lgs. n. 112/1999.

I dati personali non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché da convenzioni in materia di riscossione;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili esterni ovvero interni e di Incaricati del trattamento.

Lei ha il diritto (art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003), in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali che La riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, nonché ad acquisire indicazione delle finalità e modalità del trattamento ovvero della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici.

segue

Nel caso di ruolo emesso dal Centro operativo di Pescara a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento

segue

Gli interessi di mora sono dovuti dal Contribuente sulle somme iscritte a ruolo (con esclusione delle sanzioni e degli interessi per i ruoli consegnati dal 25 luglio 2011), qualora non effettuato il pagamento entro SESSANTAgiorni dalla data di notifica. Il tasso di interesse applicato viene determinato con apposito atto normativo (normativa di riferimento articolo 30 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e norme correlate). In caso di ritardato pagamento gli interessi di mora si applicano a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno del pagamento e spettano all'Ente creditore. Nel caso in cui il ruolo sia emesso in più rate, gli interessi di mora relativi alle rate successive alla prima decorrono dalla data di scadenza di ciascuna rata.

Le somme aggiuntive che spettano all'ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore relativi ai ruoli degli Enti pubblici previdenziali e assistenziali. Il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data di consegna del ruolo all'Agente della riscossione è effettuato direttamente dall'Ente che ha emesso il ruolo che provvede altresì ad iscrivere a ruolo assieme ai contributi o premi dovuti e non versati. Decorso il termine di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella senza che sia intervenuto l'integrale pagamento, sono dovute ulteriori somme aggiuntive da calcolarsi dalla data di notifica alla data dell'effettivopagamento. Se il pagamento è eseguito con modello F35 il calcolo deve essere effettuato direttamente dal debitore seguendo le istruzioni fornite dall'Ente nell'apposita sezione; nel caso in cui il pagamento è eseguito presso gli sportelli dell'Agente della riscossione il calcolo viene effettuato direttamente dallo stesso Agente. Se alla data del pagamento del carico contributivo è stato già raggiunto il tetto massimo previsto per le somme aggiuntive nelle misure di cui all'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della Legge n. 388/2000, indicato nella singola partita iscritta a ruolo, sul solo carico contributivo maturano gli interessi di mora da calcolarsi dalla data in cui è stato raggiunto il tetto massimo fino alla data di effettivopagamento (normativa di riferimento: Legge 23 dicembre 1996, n. 662; Legge 23 dicembre 2000, n. 388 articolo 116, comma 8, lettera a) e lettera b) e articolo 116, comma 9; decreto legislativo n. 46/1999, articoli 24 e 27; Decreto del Presidente della Repubblica 602/1973, articolo 30, così come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 46/1999).

€ sul C/C n.1 24 88987 di Euro 303,21

Inviato a:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. ME - RAV - AGENTE RIS

Eseguito da: COMUNE DI MALVAGNA

Residente in: 98030 MALVAGNAME

Cod. Fiscale: 87000230836

N. Documento: 29520160020344671/002

Cod. Rav: 81030650991120057

IMPORTO TOTALE

BOLLO DELL'UF POSTALE

SCADENZA	CODICE RAV
	81030650991120057

€ sul C/C n.1 24 88987

TD 247
INTESTATO A:
RISCOSSIONE SICILIA SPA
PROV. ME - RAV - AGENTE RISCOSSIONE

di Euro 303,21

081030650991120057

29581030650991120057



RAV	
SCADENZA	CODICE RAV
IMPORTO TOTALE	81030650991120057
Eseguito da: COMUNE DI MALVAGNA	
Residente in: 98030 MALVAGNAME	
Cod. Fiscale: 87000230836	
N. Documento: 29520160020344671/002	

BOLLO DELL'UF POSTALE
Circoscrizione

Importante: non scrivere nella zona sottostante!

<081030650991120057 >

00000303+21 >

12488987 <

247 >

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.